

N. 3045-3322-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

n. 3045

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(MARONI)**

DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

**(BUTTIGLIONE)**

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(LA LOGGIA)**

E CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

**(BOSSI)**

---

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale

---

*Presentato il 19 luglio 2002*

---

---

**NOTA:** La II Commissione permanente (Giustizia), il 6 novembre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3045. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo della proposta di legge n. 3322 si veda il relativo stampato.

E

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**n. 3322, d’iniziativa del deputato COLA**

Delega al Governo per la disciplina dell’impresa  
non lucrativa di utilità sociale

—————  
*Presentata il 29 ottobre 2002*  
—————

(Relatore: **PECORELLA**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3045, nel testo risultante dagli emendamenti approvati il 4 novembre 2003,

constatato che il testo delega il Governo a disciplinare in modo organico l'impresa sociale e che in ragione di ciò è opportuno che la legge indichi in modo completo e compiuto i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della predetta delega, curando in particolar modo il coordinamento della nuova disciplina con la legislazione vigente,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), si integri la disposizione indicando i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita stante la genericità del principio « prevedere che all'impresa sociale possano essere attribuite agevolazioni fiscali »; analogamente, alla lettera *e*), dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio precisare il principio di « prevedere per enti già aderenti a regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime di maggior favore »;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la previsione precisando quale sia la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro posti in essere dall'impresa sociale;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, alinea che dà la facoltà al Governo di adottare uno o più decreti legislativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con i commi 6, 7 e 8, introdotti dalla Commissione, che fanno invece riferimento ad un unico decreto legislativo;

all'articolo 1, comma 7, ove si prevede la vincolatività dei pareri parlamentari nelle parti in cui le Commissioni competenti formulino identiche condizioni — pur rilevandosi che la formulazione è analoga a quella già utilizzata nel disegno di legge recante delega al Governo in materia previdenziale (A. S. 2058, già approvato dalla Camera) —

dovrebbe valutarsi, anche in considerazione dell'ampio dibattito sulla possibilità di stabilire vincoli ulteriori per l'esercizio della delega oltre quelli già previsti dall'articolo 76 della Costituzione, nonché delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione della norma (sullo schema di decreto legislativo sarebbero — infatti — chiamate ad esprimersi due Commissioni della Camera e due del Senato, competenti su aspetti diversi, la disciplina sostanziale e le conseguenze finanziarie), se non sia preferibile riformulare la disposizione prevedendo l'espressione di un doppio parere come ad esempio nell'articolo 11 della recente legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.»

---

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3045 e abb., recante delega al Governo per la disciplina dell'impresa sociale;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulla materia «ordinamento civile» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

---

**PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**  
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti concernenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 3045 ed abbinata, recante delega al Governo concernente l'impresa sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

sottolineata l'esigenza di dettare una disciplina organica che consenta all'impresa sociale di svolgere appieno il ruolo fondamentale di elemento propulsivo per la concreta realizzazione del principio di sussidiarietà;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. in riferimento al comma 1, alinea, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione « di produzione e di scambio di beni e di servizi » con la dizione « di produzione o di scambio di beni o di servizi », che appare più corretta;

2. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della lettera *d)* del comma 1, specificando almeno la tipologia delle agevolazioni fiscali ivi previste, e chiarendo che l'introduzione delle medesime agevolazioni non costituisce una mera facoltà per il Governo, ma un criterio direttivo cui il Governo stesso è tenuto ad attenersi in sede di esercizio della delega;

3. in riferimento alla lettera *e)* del comma 1, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione « già aderenti a regimi agevolativi » con la dizione « che già godano di regimi agevolativi »;

4. provveda la Commissione di merito a rivedere il meccanismo di determinazione delle agevolazioni fiscali previsto dai commi 4 e 5, al fine di assicurare maggiore stabilità al contesto normativo tributario nel quale le imprese sociali si trovano ad operare e di garantire la possibilità per le stesse di realizzare una razionale pianificazione finanziaria.

---

#### PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 3045, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

rilevata la particolare rilevanza del provvedimento, che è volto a porre le basi per una sistemazione organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civilistico, del sistema delle imprese con finalità non lucrative, attraverso il riconoscimento del loro ruolo autonomo e specifico;

sottolineato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito contribuiscono a meglio individuare e regolare il fenomeno dell'imprenditorialità sociale, prevedendo in particolare una precisa definizione di impresa sociale, nonché la possibilità che alla stessa possano essere attribuite agevolazioni fiscali;

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere linee guida che definiscano il rapporto tra le imprese sociali e la pubblica amministrazione ».

---

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il disegno di legge n. 3045, recante la delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, sono definite come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale;

rilevato che è conseguentemente previsto — tra i criteri di delega — il divieto di redistribuire direttamente o indirettamente gli utili o le quote di patrimonio, che esorbitano il valore dei conferimenti effettuati, sotto qualsiasi forma ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, componenti di organi di controllo, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa (articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2);

sottolineato che un altro principio e criterio direttivo prevede « forme di partecipazione nell'impresa sociale anche ai diversi prestatori d'opera e ai destinatari delle attività » (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 10);

ricordato che la Commissione lavoro ha lungamente esaminato i progetti di legge n. 2023 e 2078, recanti « Partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa »;

preso atto che la partecipazione agli utili appare estranea alla nozione di impresa sociale;

ritenuto di dover meglio specificare le forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa;

rilevato che un altro principio e criterio direttivo prevede per l'impresa sociale la possibilità di adattamenti alla disciplina derivante dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti della medesima impresa sociale e della violazione di altre norme di legge, specialmente in materia di lavoro e di sicurezza (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 12);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

*a)* sostituire l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 10) con il seguente:

« 10) particolari forme di partecipazione all'impresa di diversi prestatori d'opera e destinatari delle attività, compatibili con le caratteristiche dell'impresa sociale »;

*b)* sostituire l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 12), con il seguente:

« 12) le conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, dell'osservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e della violazione di altre norme di legge, specialmente in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche dell'impresa sociale ».

---

#### PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3045 « Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale » nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

---

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale,

tenuto conto che con il provvedimento in esame si delega il Governo a disciplinare le diverse forme di imprenditorialità sociale operanti sul territorio nazionale,

rilevato che in sede comunitaria sono in corso di discussione alcuni progetti di atti normativi (COM(1993)252) volti ad istituire uno statuto europeo che consenta alle associazioni ed alle fondazioni di operare al di là delle frontiere nazionali su tutto il territorio della Comunità o su parte di esso ed a definire il ruolo e la partecipazione dei lavoratori nell'associazione europea;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in sede di attuazione della delega, si tenga conto anche dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia di associazioni e fondazioni che operano trasversalmente su tutto il territorio comunitario;

*b)* valuti la Commissione l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 10, di sostituire la dizione « forme di partecipazione » con la dizione « forme di informazione o consultazione », in linea con il quadro giuridico generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nell'Unione europea, istituito dalla direttiva 2002/14/CE.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3045

—  
ART. 1.  
(Impresa sociale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, a modifica delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle diverse forme d'imprenditorialità sociale, informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale **e di cooperazione sociale**, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

2) del divieto di ridistribuire gli utili o le quote di patrimonio sotto qualsiasi forma ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti;

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—  
ART. 1.  
(Impresa sociale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, **ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere** informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto **del quadro normativo** e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti **la cooperazione sociale** e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

1) *identico*;

2) del divieto di ridistribuire **direttamente o indirettamente** gli utili o le quote di patrimonio, **che esorbitano dal valore dei conferimenti effettuati**, sotto qualsiasi forma ad amministratori e a

3) del **contestuale** obbligo di reinvestire gli incrementi di carattere patrimoniale nello svolgimento dell'attività istituzionale;

4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:

1) elettività delle cariche sociali;

2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3) ammissione ed esclusione dei soci;

4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio, nonché di previsione del collegio sindacale, con funzioni, in particolare, di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

5) obbligo di devoluzione dei beni ad altra impresa sociale in caso di cessazione dell'impresa, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

persone fisiche o giuridiche partecipanti, **componenti di organi di controllo**, collaboratori o dipendenti, **al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;**

3) **dell'obbligo** di reinvestire gli **utili o gli avanzi di gestione** nello svolgimento dell'attività istituzionale **o ad incremento del patrimonio;**

4) *identico;*

*b) identico:*

1) elettività delle cariche sociali e **relative situazioni di incompatibilità;**

2) *identico;*

3) *identico;*

4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio **economico e sociale**, nonché di previsione **di forme di controllo contabile** e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

5) obbligo di devoluzione **del patrimonio residuo**, in caso di cessazione dell'impresa, **ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici**, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

6) *identico;*

7) *identico;*

8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;

9) previsione di organi di controllo;

10) **costituzione di organismi che assicurino** forme di partecipazione nell'impresa anche ai diversi prestatori d'opera e ai destinatari delle attività;

c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) **stabilire che, in relazione alla particolare qualità del servizio svolto, l'impresa sociale possa essere riconosciuta quale centro di eccellenza di interesse nazionale, sulla base del possesso di requisiti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro delle attività produttive, e che i progetti relativi ai centri di eccellenza siano considerati quali progetti di pubblica utilità.**

8) *identico*;

9) *identico*;

10) forme di partecipazione nell'impresa anche **per i** diversi prestatori d'opera e **per i** destinatari delle attività;

11) **una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;**

12) **conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza;**

c) *identica*;

*soppressa*;

d) **prevedere che all'impresa sociale possano essere attribuite agevolazioni fiscali;**

e) **prevedere per enti già aderenti a regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi come imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime fiscale di maggior favore.**

2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche strettamente necessarie, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. Dall'attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettera *d*), del presente articolo.**

**5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote fiscali.**

**6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, che devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.**

**7. Nell'adozione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge.**

**8. Decorso il termine in cui al comma 6 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0050940\*